

**CIRCOLO VELICO RIMINESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

STATUTO

Art. 1 - Sede

Il Circolo Velico Riminese Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito in Rimini dall'11 marzo 1982. E' associazione con personalità giuridica riconosciuta ex art. 12 del Cod. Civ. giusto D.P.G.R. E.R. n° 201 del 26-03-1987.

Il CIRCOLO VELICO RIMINESE Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede in Via destra del Porto n. 147/A CAP - 47900 Rimini. E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede del Circolo in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

La durata dell'Associazione é illimitata.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione denominata CIRCOLO VELICO RIMINESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ed ha per scopo di provvedere e/o contribuire :

a) - Alla diffusione e all'incremento della pratica della vela, della pesca sportiva, della nautica da diporto ed in genere della pratica di attività sportive tendenti a diffondere la cultura marinara nella città e nel paese.

b) - All'organizzazione, sia a livello locale e nazionale che internazionale, di regate veliche, raduni ed altre manifestazioni tendenti a diffondere la pratica e la conoscenza della cultura marinara.

c) - All'organizzazione di gare di pesca sportiva in mare nelle sue diverse specialità.

d) - All'organizzazione di corsi di scuola vela destinati all'avviamento allo sport della vela e/o alla specializzazione agonistica rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori, all'attivazione di corsi destinati allo sviluppo della pesca sportiva, studi e ricerche sulla storia della marineria e della cultura marinara in genere, nonché della meteorologia, della sicurezza e del soccorso in mare, sia per i soci del Circolo Velico che in unione, ove del caso, con altri Circoli e sodalizi che perseguono obiettivi analoghi.

e) - A fornire ai soci armatori l'ormeggio e tutti i servizi connessi secondo quanto deciso dalla Assemblea dei soci (guardiana, erogazione di acqua e corrente elettrica). Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'assegnazione annuale dei posti barca sia in mare che a terra, secondo il piano di banchina aggiornato annualmente, sentito il parere della Commissione di Banchina. I Soci armatori conservano il diritto alla ripetitività dell'assegnazione di un posto nei termini stabiliti dal Regolamento.

f) - Ad organizzare, nell'ambito regate veliche e gare di pesca sia a livello locale, nazionale che internazionale, match race nonché di altre manifestazioni sportive, che a giudizio del C.d.A. sarà opportuno organizzare anche in collaborazione con altri soggetti.

g) - Partecipare con i propri iscritti a regate veliche, gare di pesca ed altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare.

h) - Promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell'Associazione e dei suoi scopi.

i) - Attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da dare ad essa la maggiore fruibilità e conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio: servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggio imbarcazioni di Soci nelle aree asservite all'Associazione, assistenza).

l) - Stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi finanziari occorrenti per la organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse, e comunque secondo le normative di legge.

m) - Fornire ai Soci l'assistenza occorrente per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale.

n) - Ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni organizzate dal CVR. Ai tesserati FIV e FIPSAS di altre Società affiliate verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali. Il CVR è affiliato alla Federazione Italiana Vela e Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee.

o) - Il Circolo Velico Riminese Associazione Sportiva Dilettantistica si propone di dare un contributo circa la salvaguardia della vita umana in mare operando altresì per la difesa dell'ambiente marino.

p) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 3- Natura del Circolo.

1 - L'Associazione denominata Circolo Velico Riminese Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.

2 - Il guidone sociale e' composto da due paranze a vela di colore ruggine in campo bianco.

Art. 4- Patrimonio ed Entrate

1 - Il patrimonio sociale é costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.

2 - Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di "buon ingresso", dai corrispettivi per i servizi prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari, da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea dei Soci.

3 - Gli utili derivanti dall'attività dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5- Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni il Consiglio di Amministrazione deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

ART. 6 - Soci

Sono Soci le persone la cui domanda di associazione è accettata dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri predeterminati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per indegnità. La condizione di morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. La indegnità e le sanzioni disciplinari sono, in prima istanza comminati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, secondo le rispettive competenze, ed in secondo grado dal Collegio dei Probiviri a cui il Socio potrà ricorrere entro un massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado.

Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare sia in primo che secondo grado dovrà essere ascoltato preventivamente dagli Organi Giudicanti.

I soci appartengono alle seguenti categorie :

Allievi, Ordinari, Armatori e Onorari

Sono soci Allievi tutti i giovani (minorenni) che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio di Amministrazione, qualora venga richiesto il passaggio, al raggiungimento della maggiore età, alla categoria di Socio Ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di "buon ingresso", da stabilire da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono soci Ordinari tutti i Soci iscritti all'Associazione.

Sono soci Armatori tutti i Soci Ordinari che sono assegnatari, annualmente, di specifici servizi, previsti statutariamente, e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato.

Sono soci Onorari personalità, anche non soci precedentemente, che per loro attività sportive o specifiche benemeranze sono ritenuti dal Consiglio di Amministrazione meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria per il prestigio che arrecano al Circolo. Essi godono di tutti i diritti, ma non sono tenuti al pagamento di quote.

La qualità di Socio si perde:

a) per decesso

b) per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 Dicembre di ogni anno.

c) per morosità qualora il Socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste con le modalità citate nell'art. 7.

d) per espulsione - radiazione nel caso che il Socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione o che tenga una condotta non degna.

La procedura per l'espulsione dovrà essere iniziata dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea in prima istanza e dal Collegio dei Probiviri in seconda istanza con l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli.

Tutti i soci che praticano attività velica o ricoprono cariche elettive in seno all'associazione e tutti i soggetti di cui all'art. 8 dello statuto federale saranno, dal Circolo Velico Riminese Associazione Sportiva Dilettantistica tesserati FIV.

Art. 7 - Criteri e modalità di ammissione - Termine per il pagamento delle quote.

La richiesta di ammissione a socio è fatta per iscritto su apposito modulo fornito dalla Segreteria, firmata dal richiedente e sottoscritta da almeno due Soci ordinari in qualità di presentatori. Con la sottoscrizione della richiesta, l'aspirante Socio, dichiara:

- a) di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti.
- b) di non aver riportato condanne per delitto doloso.
- c) di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.

I Componenti gli Organi statuari dell'Associazione non possono essere presentatori di nuovi Soci.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione del candidato a socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto e delle deliberazioni in proposito dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente è socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di "buon ingresso" e la quota sociale. Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità. Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte.

Le quote sociali, proposte dal Consiglio di Amministrazione, ed approvate dall'Assemblea Ordinaria, dovranno essere versate alle casse sociali entro 30 giorni dalla data di comunicazione; in caso di mancato pagamento entro i termini, la Segreteria provvederà ad un primo sollecito di pagamento concedendo ulteriori 15 giorni; trascorso inutilmente detto termine il Consiglio di Amministrazione invierà un ulteriore e definitivo sollecito con un termine definitivo di ulteriori 15 giorni, dopodiché il Socio moroso verrà considerato decaduto senza ulteriori avvisi. Il pagamento delle quote relative a servizi specifici(ormeggi, rimessaggi ecc.) per le quali è previsto un corrispettivo a carico del Socio dovrà avvenire, tassativamente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione, trascorso tale termine il Socio inadempiente perderà il diritto acquisito al servizio specifico che verrà immediatamente attribuito ad altro Socio.

I pagamenti che avvengono dopo il secondo sollecito, sono gravati da una penale pari al 20% della quota stessa.

Art. 8 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, inseriti nella categoria 'allievi', hanno diritto di voto.

Diritto di voto: ogni Socio Ordinario, Armatore, Onorario ha diritto ad un voto. Un socio può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta. Un socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 9 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), così come i corrispettivi di specifici servizi prestati.

Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia all'interno dei locali sociali che all'esterno, osservare sia lo Statuto che i Regolamenti ed a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti dell'Associazione, dei Soci, dei Dirigenti, degli Ospiti o di terzi presenti nella sede

sociale. Il venire meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dell'art. 6, comma 4, e di quanto previsto al successivo art. 13, comma 7. Il Socio all'atto dell'ammissione dichiara esplicitamente di accettare la clausola compromissoria di cui all'articolo 24.

ART. 10 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove Soci, eletti dalla Assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per la durata di tre anni. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, essi formano il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza delibera in casi di urgenza e sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere alla nomina della Commissione di banchina ad altre nomine per particolari settori. Il responsabile di tali Commissioni verrà scelto, preferibilmente, nell'ambito del Consiglio stesso. Gli Incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo o esecutivo restando al Consiglio di Amministrazione ogni responsabilità di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei Componenti il Consiglio stesso; deve essere invitato a partecipare alle riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - Integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza di essi l'integrazione avviene per cooptazione dei primi non eletti.

Nel caso che la cooptazione non sia possibile si procede alla elezione parziale alla prima Assemblea utile il cui ordine del giorno dovrà contenere la elezione dei Consiglieri mancanti.

Art. 12 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade per dimissioni o impedimento definitivo della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del triennio, anche se integrato a norma dell' art. 11.

L'assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti é convocata entro il termine di 90 giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza naturale del triennio.

Art. 13 - Deliberazioni e competenze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione é presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere Segretario: in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di presenza in Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Esso procede, altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc. determinandone il compenso e predispone, occorrendo, il Regolamento, nel rispetto dello Statuto, per il buon funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Commina, in prima istanza, e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni a carico del Socio secondo le procedure determinate dall' art. 6 - Soci, alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione
- b) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi
- d) proporre all'assemblea l'espulsione

Avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri da proporre entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado; la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i termini previsti, predisporrà la convocazione dell'Assemblea che conterrà l'ordine del giorno. Il 10% dei Soci aventi diritto di voto possono inoltrare, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione formale richiesta motivata per l'inserimento, di argomenti da inserire all'o.d.g.: tale richiesta deve pervenire almeno 20 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario (31 Dicembre).

Il Consiglio di Amministrazione gestisce amministrativamente l'Associazione adeguandosi alle normative fiscali vigenti e ciò nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Presiede il Consiglio di Presidenza che delibera a maggioranza su argomenti che rivestono carattere d'urgenza.

Art. 15 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

Nel caso di decadenza il Consiglio di Amministrazione resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente con le formalità previste al precedente art. 12, comma 1, e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - Convocazione Assemblea Ordinaria

1 - I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il mese di Aprile.

2 - Tutti i Soci debbono essere convocati per iscritto con un preavviso minimo di dieci giorni. La lettera di convocazione deve contenere tutte le indicazioni utili sugli argomenti che saranno discussi durante la seduta. L'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo sociale.

L'Assemblea sarà tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un'ora.

3 - L'Assemblea dei Soci é l'organo sovrano della Associazione e rappresenta l'universalità dei Soci: le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 17 - Convocazione Assemblea Straordinaria

1 - I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche di Statuto, delibera, altresì, a scrutinio segreto sullo nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

2 - L'Assemblea Straordinaria é convocata, altresì, su richiesta diretta al Consiglio di Amministrazione, di almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto: nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

3 - Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i sessanta giorni successivi, con le modalità dell'art. 16.

4 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci e l'Assemblea Straordinaria è tenuta in primo e seconda convocazione nelle modalità stabilite dall' art. 16. L'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo sociale.

5 - Le deliberazioni della Assemblea Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 18 - Costituzione delle Assemblee

1 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione, in assenza o non disponibilità, l'Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzato di mano). L'assemblea nomina il Segretario ed ove occorra il Collegio degli Scrutatori. La "Commissione verifica poteri" viene nominata dal Consiglio di Amministrazione.

2 - Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà del Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto ai comma 1 e 2 dell' art.19.

3 - Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata comminata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

4 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 19 - Deliberazioni delle Assemblee

1 - Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione di Bilanci consuntivi e preventivi, modifiche statutarie e scioglimento, mentre per le cariche elettive e per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci, il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno il sessanta per

cento degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.

2 - Per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, i voti favorevoli non potranno essere inferiori al 15% degli aventi diritto.

3 - L'Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Proviviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

4 - Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti e/o esposte nell'apposito albo della Sede sociale per un periodo non inferiore a trenta giorni.

5 - Nel caso che il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) non sia approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente del Collegio dei Proviviri convoca nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decadenza, una nuova Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Art. 20 - Collegio dei Proviviri

1 - Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto, dura in carica tre anni, è composto da tre componenti. Il Presidente del Collegio dei Proviviri è nominato direttamente dall'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

2 - Delibera, in seconda istanza, entro trenta giorni dalla avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati, in primo grado, dal Consiglio di Amministrazione. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono definitive e dovranno essere prese a maggioranza del Collegio e comunicate per iscritto al Socio entro sessanta giorni dalla data del ricorso. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Collegio.

3 - Possono essere eletti nel Collegio dei Proviviri, anche non Soci.

4 - Il Socio che non si adegua alle sanzioni comminate dal Collegio dei Proviviri viene sospeso dalla sua posizione di Socio e perde i benefici riconosciuti agli associati.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

1 - La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che dura in carica tre anni ed è costituito da tre componenti.

2 - I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci consuntivi annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti ritenesse opportuno

elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio dovranno tempestivamente notificarli al Presidente.

3 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

4 - Per far parte del Collegio dei Revisori dei Conti non é obbligatorio essere iscritti nel Registro dei Revisori.

Art. 22 - Natura delle cariche

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 23 - Candidature

1 - I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature, per iscritto al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria. L'elenco dei Candidati é predisposto dal Consiglio di Amministrazione; all'Assemblea saranno comunicati i Candidati alle varie cariche prima delle operazioni di voto.

2 - Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione in corso di esecuzione.

3 - I Candidati non potranno far parte della "Commissione verifica poteri" e del Collegio di scrutinio.

4 - Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi, correlata alla attività sociale deve essere sottoposta agli Organi statutari della Associazione.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. Saranno nominati due arbitri dalle parti mentre il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo dagli arbitri nominati in caso di dissenso il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della FIV o FIPSAS.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 25 Ospiti - Frequentazione dello Sede Sociale

1 - La sede sociale, oltre che dai Soci può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel Regolamento.

Valgono in ogni caso i seguenti principi:

a) Tutti i tesserati della Federazione Italiana Vela e Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive, hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal Regolamento.

b) I Soci possono presentare, al momento del tesseramento, non più di un ospite familiare (coniuge, figli minorenni etc.) al quale è consentito frequentare, con

continuità, la sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento.

c) I Soci possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia del Socio ospitante. In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento.

d) I Soci Armatori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione la possibilità di accesso da parte di persone, non familiari, con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l'uso delle attrezzature sociali. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare che il Socio Armatore dovrà, per iscritto, comunicare la richiesta con specifica autorizzazione ad utilizzo di cose proprie, indicando le generalità della persona autorizzata ivi compresa la totale manleva dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di tale concessione che potrà essere revocata in ogni momento.

Art. 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di *almeno 3/4* degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di *almeno 3/4* dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da *almeno 3/4* dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

1 - Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, nei termini previsti dall' art. 17, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2 - L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.

Art. 27 - Disposizioni finali -

Il presente statuto é stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci avvenuta in data 27 Aprile 2006.

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 14 del Cod. Civ., il presente statuto é redatto per atto pubblico.